

**Convenzione per la costituzione del
CRIGECIF - Centro di Ricerca Interuniversitario GEopolitico sulle Città di Fondazione**

Tra

l'Università degli Studi di Teramo, con sede in Teramo, rappresentata dal Rettore Prof. Luciano D'Amico, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2017

e

l'Università degli Studi Roma Tre, rappresentata dal Rettore, autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione del Senato Accademico del e del Consiglio di Amministrazione del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Istituzione del centro)

1. **A norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80** si istituisce il CRIGECIF - Centro di Ricerca Interuniversitario Geopolitico sulle Città di Fondazione, mediante una convenzione stipulata tra Università degli Studi di Teramo, con Unità di ricerca presso la Facoltà di Scienze Politiche, e l'Università degli Studi Roma Tre, con Unità di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Altre Unità potranno essere costituite con delibera dal Comitato Direttivo.
2. **Le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che il Centro non ha soggettività giuridica propria e non ha autonomia patrimoniale ed economico-finanziaria, operando unicamente in relazione al raggiungimento di obiettivi comuni per la ricerca scientifica delle università che lo istituiscono, sulla base delle decisioni discendenti dal presente accordo e dagli atti successivi, con attività posta in essere direttamente dalle stesse università nell'ambito della loro organizzazione distinta.**

Articolo 2

(Sede amministrativa)

1. Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università degli Studi di Teramo. Il Centro si articola in sezioni scientifiche e/o unità di ricerca, ciascuna con un proprio responsabile individuato così come previsto dall'art. 7 della presente convenzione.

Articolo 3

(Finalità)

1. Il Centro si propone di:
 - ⇒ promuovere, sviluppare, coordinare programmi di ricerca dedicati allo studio della storia e ai problemi degli insediamenti sorti su territori, in seguito a transizioni sociali (delle dinamiche e delle crisi economiche, conflitti o calamità naturali);
 - ⇒ indagare le relazioni tra le popolazioni e i conflitti che caratterizzano il Mediterraneo, seguendo una metodologia interdisciplinare grazie alla presenza di esperti in diversi settori scientifici (scienziati sociali, urbanisti, storici dell'architettura, storici dell'età moderna e contemporanea, dell'economia);
 - ⇒ promuovere il binomio città/territorio come patrimonio culturale da tutelare e valorizzare: a) per l'identità della comunità e per la rigenerazione dello spazio urbano e rurale e lo sviluppo sostenibile; b) per l'analisi delle crisi geopolitiche internazionali e l'elaborazione delle politiche regionali nelle zone di frontiera, intesa come frontiera interna ed esterna, in Europa e nell'area del Mediterraneo, e in altre realtà continentali;
 - ⇒ promuovere l'interpretazione, documentazione e conoscenza scientifica ed elaborare proposte ai fini di favorire una migliore convivenza;
 - ⇒ promuovere la collaborazione con le istituzioni responsabili della definizione dei programmi di accoglienza e integrazione sul territorio nonché dei diversi aspetti della nascita di nuove comunità;
 - ⇒ promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato supporto alla ricerca scientifica e alla didattica in materia;
 - ⇒ favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con altri dipartimenti universitari e/o di seminari permanenti con organismi di ricerca regionali, nazionali, europei ed internazionali, con unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - ⇒ stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinari;

- ⇒ creare ed elaborare piattaforme *web*, dove ospitare oltre a strumenti bibliografici e archivistici, banche dati, rapporti di lavoro, un *forum* di discussione sui temi in oggetto e collegamenti tematici con analoghi strumenti di altri paesi;
- ⇒ creare una bibliografia *on line* di storia delle città di fondazione;
- ⇒ creare un portale digitale specializzato sulle città di fondazione e sugli insediamenti rurali.

Articolo 4

(Attività)

1. Le finalità indicate all'art. 3 sono perseguite attraverso la realizzazione di programmi di media e lunga durata, i quali potranno includere le seguenti attività:
 - a) promozione e organizzazione di giornate di studio, seminari, convegni, *workshop*, *summer school*, iniziative di divulgazione scientifica, anche di carattere internazionale;
 - b) promozione di iniziative di ricerca, anche a carattere interdisciplinare e internazionale, attraverso la partecipazione a bandi dedicati alla ricerca e scambi di docenti e ricercatori, anche sfruttando i tradizionali canali istituzionali di scambio;
 - c) collaborazioni con istituzioni pubbliche e private aventi carattere permanente oppure limitate a programmi specifici;
 - d) attività di documentazione, coordinata con le strutture bibliotecarie dell'ateneo sede dell'unità di ricerca interessata, compresa la costituzione di banche dati;
 - e) iniziative editoriali da realizzarsi anche attraverso *partnership* editoriali, nel rispetto delle norme dell'ateneo sede del Centro;
 - f) istituzione, nel rispetto della normativa vigente, di premi, borse e assegni di ricerca su fondi specificamente destinati a tale scopo da finanziatori esterni alle università aderenti al Centro.
2. Nell'ambito delle proprie finalità e competenze scientifiche, e d'intesa con gli organi competenti delle strutture scientifiche eventualmente coinvolte, il Centro può svolgere attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro stesso, ovvero attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, nazionali e internazionali su contratto o convenzione, secondo le disposizioni stabilite dal consiglio di amministrazione e/o del senato accademico dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, in conformità alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Articolo 5

(Durata, rinnovo e recesso)

1. La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e sarà rinnovabile per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le parti, approvato dai competenti organi delle Università convenzionate, su proposta del Comitato Direttivo e parere del Collegio degli aderenti. Ai fini dell'approvazione del rinnovo verrà predisposta una relazione scientifica sulle attività corredata da una relazione finanziaria ed economico-patrimoniale.
2. Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dandone comunicazione al Direttore del Centro e al **Rettore della/e altra/e Università convenzionata/e**, tramite pec. Il recesso sarà efficace a decorrere dalla scadenza del sesto mese successivo alla comunicazione dello stesso. In caso di recesso, i beni mobili e le attrezzature messi a disposizione del Centro rimangono di proprietà dell'Università recedente e queste saranno restituite alla data di efficacia del recesso. Eventuali risorse strumentali che servissero per lo svolgimento di attività di ricerca del Centro potranno essere acquistate da una delle Università aderenti, sulla base di accordi scritti presi di volta in volta tra le stesse Università, e resteranno di proprietà dell'acquirente, seppur dedicati, in tutto o in parte, allo svolgimento delle attività di ricerca del Centro. In ogni caso l'Università recedente è impegnata a concludere gli impegni già assunti verso il Centro e verso terzi.

Articolo 6

(Personale aderente al Centro)

1. Al Centro possono aderire, su domanda inoltrata al Direttore del Centro e da questi sottoposta al Comitato Direttivo che ne delibera l'accettazione, docenti e ricercatori universitari appartenenti alle Università convenzionate che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. L'adesione al Centro deve essere previamente deliberata dal Consiglio del Dipartimento (o di Facoltà) interessato dell'Università di appartenenza dei richiedenti.
3. Il Centro può avvalersi di personale tecnico appartenente alle Università aderenti al Centro, secondo le disposizioni normative di ciascuna di dette Università e previo accordo con le strutture competenti.

Articolo 7

(Unità di ricerca)

1. Le attività scientifiche del Centro si svolgono nelle Unità di ricerca operanti presso le sedi delle Università convenzionate.
2. La costituzione di una o più Unità di ricerca è deliberata dal Comitato direttivo del Centro, in base alla richiesta inoltrata dal personale interessato, a seguito di una valutazione di merito scientifico e di opportunità organizzativa.
3. A ciascuna Unità deve essere preposto un responsabile privo di rappresentanza esterna, designato, anche con modalità elettiva, dai componenti dell'Unità stessa, al proprio interno, che cura lo svolgimento delle attività nell'ambito dei programmi del Centro e ne riferisce al Comitato direttivo.
4. Le Unità di ricerca si avvalgono delle strutture, attrezzature e del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti delle Università di appartenenza nonché delle strutture e attrezzature messe gratuitamente a disposizione, tramite convenzione, da altri enti aventi interessi convergenti con quelli del Centro.
5. Le Unità di ricerca costituiscono sedi operative del Centro.

Articolo 8

(Organi)

1. Sono organi del Centro:
 - a) il Collegio degli aderenti al Centro, d'ora in poi denominato semplicemente "Collegio";
 - b) il Comitato direttivo;
 - c) il Direttore.

Articolo 9

(Collegio degli aderenti al Centro)

1. Il Collegio è costituito dai professori e dai ricercatori universitari aderenti al Centro, di cui all'art. 6.
2. Il Collegio, convocato e presieduto dal Direttore, si riunisce di norma una volta l'anno per valutare l'attività complessiva del Centro e formulare proposte al Comitato direttivo.
3. Il Collegio designa, anche con modalità elettiva, i membri del Comitato direttivo per la nomina degli stessi da parte **del Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro**.
4. Il Collegio esprime parere sulle proposte del Comitato direttivo in merito alle modifiche della convenzione istitutiva ai sensi dell'art. 16 e delibera sull'ingresso nel Collegio stesso dei membri senza diritto di voto di cui al comma 7.

5. Il Collegio esprime parere sulla proposta del Comitato direttivo in merito al rinnovo o allo scioglimento del Centro.
6. Il Collegio propone al Direttore e al Comitato direttivo le linee di indirizzo sulle iniziative e sui programmi di ricerca del Centro. Collabora, inoltre, con gli altri organi del Centro sulle materie di interesse del Centro e assicura gli indispensabili legami con le istituzioni, pubbliche e private, che hanno competenza sulle attività economiche oggetto di studio.
7. Possono entrare a far parte del Collegio, senza diritto di voto e su invito del Direttore del Centro, studiosi e ricercatori di istituzioni pubbliche e private che hanno interessi convergenti con il Centro.
8. Il Collegio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati, e di norma le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

Articolo 10

(Comitato direttivo)

1. Il Comitato direttivo è composto da un membro in rappresentanza di ciascuna Università convenzionata, di norma designato, anche con modalità elettiva, dai membri del Collegio e all'interno dello stesso tra i professori ordinari o associati o ricercatori in servizio presso le Università aderenti al Centro. Gli aderenti di ogni Ateneo propongono il nominativo del **proprio rappresentante al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro, che ne formalizza la nomina con proprio atto. L'atto viene trasmesso alla/e altra/e Università convenzionata/e.**
2. Il Comitato direttivo resta in carica tre anni, rinnovabili. Il primo Comitato direttivo viene costituito entro due mesi dalla stipula della presente convenzione e scade dopo 3 anni dalla data di costituzione del Centro (coincidente con la data di stipula della convenzione istitutiva). Per i mandati successivi al primo il Direttore ha l'onere di convocare il Collegio entro i due mesi precedenti la scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica, per la designazione del nuovo Comitato Direttivo prima della scadenza del mandato del Comitato Direttivo in carica. Le nuove nomine hanno decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del mandato del precedente Comitato Direttivo. Le nomine sono da intendersi a titolo gratuito e, conseguentemente, eventuali oneri economici non dovranno gravare sui bilanci delle Università di afferenza.
3. Il Comitato Direttivo, così costituito, elegge il Direttore, tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia e ricercatori facenti parte del Comitato stesso.

4. Il Comitato direttivo:

- a) individua gli indirizzi generali dell'attività del Centro: predisporre e approva, coadiuvato dal Direttore, i corrispondenti piani operativi e ne cura la realizzazione;
 - b) esamina e approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e gli associati rendiconto finanziario, economico e situazione patrimoniale annuali predisposti dal Direttore;
 - c) elabora, coadiuvato dal Direttore, il programma annuale delle attività del Centro entro il 30 giugno e dispone l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi e li approva;
 - d) formula proposte sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - e) formula le richieste di finanziamento;
 - f) formula proposte e delibera sulle forme di collaborazione con altri enti e organismi pubblici e privati;
 - g) vaglia e approva le richieste di nuove adesioni al Centro;
 - h) delibera modifiche della convenzione istitutiva da sottoporre al parere del Collegio con le modalità previste dall'art. 16;
 - i) delibera a maggioranza qualificata l'adesione al Centro di altri Dipartimenti, Istituti e Centri appartenenti alle Università convenzionate;
 - j) delibera la costituzione di nuove unità di ricerca;
 - k) prepara la relazione sulle attività svolte dal Centro e le trasmette alle Università aderenti;
 - l) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;
 - m) formula la domanda di rinnovo del Centro alla scadenza della durata stabilita all'atto della presente convenzione, previo parere del Collegio, ovvero la proposta di scioglimento del Centro da sottoporre al parere del Collegio con le modalità previste dall'art. 16.
5. Il Comitato direttivo può altresì invitare rappresentanti di organismi pubblici e privati o anche studiosi ed esperti esterni nei settori di interesse del Centro, a partecipare a una o più riunioni del Comitato senza diritto di voto.
6. Il Comitato direttivo è convocato dal Direttore di norma presso la sede amministrativa; per particolari esigenze può essere convocato anche fuori della sede amministrativa; per la convocazione valgono le norme generali di funzionamento degli organi collegiali dell'Ateneo sede amministrativa. La convocazione può essere inviata anche con e-mail non

certificata. La convocazione, inoltrata ai componenti del Comitato direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno. La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Il Comitato direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Direttore, sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Comitato Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore, dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
8. Delle riunioni del Comitato Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario, più giovane in ruolo dei docenti componenti il comitato.

Articolo 11

(Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Comitato direttivo ed è nominato dal Rettore dell'Università sede amministrativa. Il Direttore viene eletto entro un mese dalla costituzione del Comitato Direttivo. Per i mandati successivi al primo il Direttore viene eletto e nominato entro un mese dall'insediamento del nuovo Comitato Direttivo. Il Direttore decade alla scadenza del mandato del Comitato Direttivo.
2. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti **e di quanto previsto dalla presente convenzione;**
 - b) convoca e presiede il Comitato direttivo;
 - c) convoca e presiede le riunioni del Collegio;
 - d) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro e gli associati rendiconto finanziario, economico e situazione patrimoniale;

- e) presenta al Comitato direttivo per l'esame e l'approvazione il programma annuale dell'attività del Centro e l'associato piano finanziario annuale di utilizzazione dei fondi;
- f) fornisce al Rettore della sede amministrativa la documentazione finanziaria prevista dall'art. 13 della presente convenzione;
- g) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Articolo 12

(Assegnazioni di personale)

1. Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità del Centro.
2. Possono collaborare inoltre alle attività del Centro, su proposta del Comitato direttivo, borsisti, dottorandi di ricerca, ricercatori e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private nel rispetto della normativa vigente.
3. Le attività e le ricerche attivate dal Centro sono parte delle attività e ricerche svolte dai dipartimenti degli Atenei aderenti secondo le rispettive norme amministrative nonché i rispettivi altri regolamenti. Pertanto per il personale esterno alle Università convenzionate, ammesso a frequentare le strutture dipartimentali di appartenenza dei docenti e ricercatori che aderiscono al Centro (ammissione che avviene secondo i rispettivi regolamenti di Ateneo e dipartimentali), è fatto obbligo al Direttore del Centro di attivare ogni azione necessaria e/o opportuna per il rispetto delle norme dell'Ateneo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle eventuali norme assicurative di personale esterno ammesso alla frequenza di luoghi dell'Ateneo.

Articolo 13

(Finanziamenti e amministrazione)

1. Il Centro fruisce delle risorse finanziarie provenienti dagli enti pubblici o privati a titolo di contributi o sovvenzioni o in forza di convenzioni e contratti e di eventuali risorse aggiuntive. In ogni caso nessun onere potrà gravare sulle Università convenzionate, se non deliberato espressamente dagli organi accademici competenti delle stesse. Il Centro non ha autonomia amministrativa-gestionale e la gestione amministrativo-contabile del Centro è

assicurata dalle strutture e uffici dell'Università sede amministrativa del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l'Università stessa.

2. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite delle competenti strutture delle Università di appartenenza, secondo le linee di attività concordate nell'ambito del Centro. Le singole unità di ricerca dovranno presentare a fine anno apposita rendicontazione delle somme utilizzate al Comitato direttivo del Centro.
3. Per le attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro, ovvero attività di ricerca, consulenza o formazione commissionate da enti pubblici e privati su contratto o convenzione, il Comitato direttivo delibera sull'assegnazione delle quote alle Unità di ricerca direttamente coinvolte. La ripartizione interna delle quote assegnate alle singole unità di ricerca avviene sulla base delle regole in vigore presso l'Università di appartenenza dell'unità di ricerca.
4. Gli atti che impegnano il Centro verso terzi per le attività di studio e di ricerca sulla base di elargizioni, donazioni o contributi liberali disposti da terzi a favore del Centro, ovvero per le attività di ricerca finanziata o commissionata da enti pubblici e privati su contratto e convenzione saranno firmati dal Rettore dell'Università sede del Centro stesso o da persona delegata ovvero da persona individuata ai sensi delle disposizioni normative del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità della sede stessa. Il trasferimento della quota parte dell'importo concordato per lo svolgimento dell'attività di ricerca commissionata avverrà attraverso richieste di pagamento in esclusione dal regime IVA sulla base e in forza del presente atto convenzionale e della menzione espressa, nell'accordo che regola l'attività commissionata, delle Unità di ricerca del Centro partecipanti all'attività stessa.
5. Ciascuna Unità di ricerca ha il dovere di provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza secondo quanto stabilito dal Comitato direttivo. Ciascuna Università cui afferisce l'Unità di ricerca che partecipa all'attività commissionata conserva piena autonomia e indipendenza operativo/gestionale ed eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa. Ciascuna Università cui afferisce l'Unità di ricerca che partecipa all'attività commissionata è responsabile nei confronti delle altre del ritardo o dell'inadempimento nell'esecuzione delle attività e dei compiti di propria pertinenza e responsabilità ed è tenuta a indennizzare, con diritto di rivalsa sui dipartimenti i cui afferenti aderiscono al Centro, le altre Università di ogni

perdita o effetto pregiudizievole dalle stesse subiti per effetto del citato ritardo o inadempimento.

Articolo 14

(Adesioni ulteriori)

1. Possono aderire al Centro altre università, italiane, europee ed extraeuropee su proposta di strutture o docenti/ricercatori che si riconoscano nelle finalità del Centro e che si impegnino attivamente alla loro realizzazione, dietro formale richiesta da inoltrare al Direttore del Centro, che la sottoporrà al Comitato direttivo per la relativa approvazione.
2. La delibera del Comitato Direttivo sarà notificata alle Università convenzionate e diverrà produttiva di effetti se non perverranno controindicazioni dalle sedi convenzionate nel termine di 60 giorni dal ricevimento della notifica.
3. La nuova adesione verrà quindi formalizzata con la sottoscrizione, da parte della nuova sede convenzionata, dell'atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva. In nome e per conto delle sedi già convenzionate, l'atto aggiuntivo sarà sottoscritto dal Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro. L'atto aggiuntivo sottoscritto dal Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro e dal rappresentante legale del nuovo Ateneo aderente dovrà essere inviato a tutte le sedi convenzionate quale notifica dell'ulteriore adesione al Centro. Al riguardo, solo ed esclusivamente ai fini dell'adesione al Centro di nuovi Atenei, ogni Università convenzionata, con l'approvazione del presente atto, dà mandato al Rettore dell'Università sede amministrativa del Centro per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo.

Articolo 15

(Salute e sicurezza del lavoro)

1. In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente con specifico riferimento al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.. In particolare, il personale delle Università contraenti è tenuto, per le attività svolte in comune, ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione di dette attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/ 2008, e successive modifiche e/o integrazioni, osservando gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di detta sede di attività in comune. In quest'ottica il personale delle Università contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi della sede di attività in comune, ad acquisire le informazioni

riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella sede ospitante, sono attribuiti al Direttore del Dipartimento ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul Direttore del Dipartimento di provenienza.

Articolo 16

(Modifiche alla convenzione e proposte di scioglimento)

1. Ogni modifica della convenzione istitutiva deve avere il parere positivo dal Collegio con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritti al voto, su proposta di almeno un terzo degli aderenti al Centro o del Comitato direttivo e successivamente è deliberata dagli organi competenti delle Università convenzionate. Essa dovrà essere formalizzata mediante atto aggiuntivo alla presente convenzione.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, il Centro debba cessare la sua attività, il Comitato direttivo ne propone lo scioglimento agli Atenei convenzionati. Il Collegio esprime il proprio parere con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto. La delibera del Comitato direttivo e il parere del Collegio verranno trasmessi all'Università sede amministrativa per gli adempimenti conseguenti. La delibera del Comitato direttivo dovrà altresì tener conto degli aspetti patrimoniali e finanziari del Centro al momento dello scioglimento. I beni mobili e le attrezzature conferiti alla sede assegnataria rimangono di proprietà della stessa. I beni mobili, le attrezzature e le risorse finanziarie messi a disposizione del Centro in maniera indivisa, assolti gli eventuali debiti, verranno ripartiti in parti eguali tra le sedi convenzionate, salvo diversa proposta motivata del Comitato direttivo da sottoporre all'approvazione degli organi competenti di ogni sede.

Articolo 17

(Proprietà intellettuale)

1. Le Università aderenti concorderanno, di volta in volta, il regime della proprietà intellettuale sui risultati delle ricerche che i docenti e i ricercatori delle Università aderenti condurranno nell'ambito delle attività del Centro a livello istituzionale.
2. La proprietà intellettuale relativa ai risultati conseguiti sulla base di accordi o convenzioni con enti terzi sarà disciplinata, di volta in volta, negli accordi stessi.

Articolo 18

(Obblighi informativi)

1. Annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, il Dipartimento sede amministrativa del Centro trasmette agli altri Atenei aderenti un resoconto sintetico sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale, unitamente ad una relazione scientifica sulle attività svolte, predisposta dal Direttore del Centro, ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 19

(Valutazione periodica)

1. L'attività svolta nel Centro da un aderente dell'Ateneo è riferita, ai fini della valutazione del docente, al Dipartimento di relativa afferenza secondo la normativa vigente.
2. Il Centro è soggetto a una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli Atenei convenzionati, con cadenza almeno triennale, al fine della relativa prosecuzione.

Articolo 20

(Norma di prima applicazione)

1. In prima applicazione aderiscono al Centro i docenti e i ricercatori delle Università convenzionate, impegnati nelle aree di cui all'art. 3, elencati nell'allegato A alla presente convenzione, che ne è parte integrante.

Articolo 21

(Spese)

1. La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.) – d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'imposta di bollo (articolo 2 della tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa, che provvederà al pagamento e fornirà alle altre Università la relativa attestazione.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per l'Università degli Studi di Teramo
Il Rettore Prof. Luciano D'Amico,

Teramo, _____

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Rettore

Roma, _____